



Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Firenze

Regolamento di organizzazione del Consiglio giudiziario (con le modifiche approvate nella seduta del 20 aprile 2017)

Art. 1

Sedute, convocazione, ordine del giorno

1. Il Consiglio Giudiziario si riunisce in Firenze presso i locali della Corte di Appello il primo e il terzo giovedì di ogni mese, nella composizione ordinaria, alle ore 15,00, salvo che ragioni di urgenza, ovvero il numero o la tipologia degli affari da trattare determinino la necessità di variazioni di orario o di luogo di svolgimento della seduta presso uno dei Tribunali del Distretto, ovvero di convocazioni straordinarie.
2. La sezione autonoma del Consiglio Giudiziario per i magistrati onorari si riunisce il primo giovedì di ogni mese immediatamente prima delle sedute del Consiglio Giudiziario in composizione allargata e ristretta, salvo che ragioni di urgenza, il numero o la tipologia degli affari da trattare determinino la necessità di variazione di orario o di convocazioni straordinarie.
3. Il Consiglio giudiziario viene convocato, con un preavviso di almeno sette giorni, dal Presidente della Corte di appello, il quale predispone per ciascuna seduta l'ordine del giorno seguendo l'ordine cronologico di iscrizione degli affari nel registro degli affari del Consiglio giudiziario, salva la possibilità di discostarsi da tale ordine cronologico in situazioni di necessità e urgenza e d'integrare l'ordine del giorno con preavviso di almeno due giorni.
4. Il Consiglio giudiziario delibera esclusivamente in merito agli affari iscritti all'ordine del giorno. Tuttavia è facoltà del Presidente, in relazione a situazioni impreviste di particolare necessità ed urgenza, proporre al Consiglio la trattazione di affari non inseriti nell'ordine del giorno di cui al comma 3.
5. Nell'ipotesi prevista dalla seconda parte del comma precedente, il Consiglio Giudiziario delibera senz'altra formalità anche in relazione a tali affari, salvo che uno dei suoi componenti richieda il differimento della loro trattazione, tenuto conto anche delle segnalazioni o delle richieste pervenute: in tal caso lo stesso Consiglio indice la seduta di rinvio, salvo comprovate ed obiettive ragioni di urgenza.
6. Ciascun componente può richiedere per iscritto al Presidente – ovvero nel corso della seduta, facendo risultare la richiesta a verbale – la trattazione di specifici argomenti i quali dovranno essere inseriti nella parte finale dell'ordine del giorno della successiva seduta. Il Consiglio ha sempre la possibilità di verificare l'ammissibilità della richiesta o di differire la trattazione dell'argomento per ragioni di opportunità legate al carico di lavoro o ad esigenze di approfondimento.

Art. 2
Comunicazione dell'ordine del giorno

1. L'ordine del giorno, con l'omissione del nome del relatore, contiene l'elencazione di tutte le pratiche oggetto di trattazione da parte del Consiglio Giudiziario nelle sue diverse composizioni.
2. L'ordine del giorno è trasmesso contestualmente alla convocazione, a cura della segreteria del Consiglio Giudiziario, per via telematica ai Presidenti di Tribunale, ai Procuratori della Repubblica del Distretto e ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto.
3. I Presidenti dei Tribunali ed i Procuratori della Repubblica comunicano a loro volta una copia dell'ordine del giorno immediatamente per via telematica ai magistrati (togati ed onorari) dei rispettivi uffici.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche agli affari inseriti nell'ordine del giorno dopo la convocazione della seduta del Consiglio Giudiziario.
5. Il Presidente, nel predisporre l'ordine del giorno, cura che le pratiche contenenti dati sensibili siano iscritte in forma tale da garantire il diritto alla riservatezza.
6. In relazione ad ogni affare iscritto all'ordine del giorno, ogni magistrato interessato può far pervenire al Consiglio giudiziario prima della seduta proprie osservazioni scritte.

Art.3
Rapporti con i Consigli degli Ordine degli Avvocati del Distretto.

1. Il Presidente del Consiglio Giudiziario comunica, all'inizio di ogni anno, ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto e al Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale degli Avvocati i nominativi dei magistrati che nel corso dell'anno saranno soggetti alla valutazione di professionalità al fine di consentire l'esercizio, nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa primaria o secondaria, tramite il Presidente di ciascun Ordine o tramite il Presidente dell'Ordine distrettuale degli Avvocati, la facoltà di trasmettere segnalazioni ai sensi dell'art. 11, comma 4 lett. F del d.lgs. 160/2006.
2. Il Presidente del Consiglio Giudiziario comunica tempestivamente ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto e al Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale degli Avvocati la richiesta di parere formulata dal magistrato ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 160/06 per consentire la loro interlocuzione.
3. I Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto e l'Ordine distrettuale degli Avvocati esercitano, nel rispetto dei termini del procedimento, tutte le altre facoltà di interlocuzione previste dalla normativa primaria e secondaria mediante segnalazioni scritte.
4. I Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto e il Presidente dell'Ordine distrettuale degli Avvocati hanno facoltà, ad integrazione delle segnalazioni scritte già effettuate, di chiedere di essere ascoltati dal Consiglio Giudiziario per fornire ulteriori elementi conoscitivi, anche delegando un componente non togato del Consiglio Giudiziario.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo il Consiglio Giudiziario fornisce specifica motivazione in ordine alle segnalazioni pervenute.

Art. 4
Tipologia degli affari

Gli affari da trattare sono divisi nei seguenti gruppi:

Gruppo A):

1. Pareri per le valutazioni di professionalità, per il conferimento di funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio, per il passaggio di funzioni;
2. pareri per il conferimento di ufficio direttivo o semidirettivo, per la conferma ad ufficio direttivo o semidirettivo.

Gruppo B):

1. Pareri in ordine a richieste di incarichi extragiudiziari ed autorizzazioni a risiedere fuori sede;
2. Pareri su incompatibilità ex art. 18 e 19 O.G.;

Gruppo C):

1. pareri relativi alle procedure tabellari ed ai criteri organizzativi degli uffici di procura;
2. pratiche relative alla vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari;

Gruppo D):

1. pareri relativi ad applicazioni e supplenze;
2. pratiche relative ai giudici onorari ed ai vice procuratori onorari

Art. 5
Designazione dei relatori

1. Gli affari di cui al Gruppo A) e B), del precedente art. 4, vengono distribuiti tra i componenti elettivi togati del Consiglio Giudiziario, seguendo l'ordine alfabetico e l'ordine in cui i rapporti dei dirigenti degli uffici e le pratiche pervengono alla Segreteria della Corte.
2. Gli affari di cui al Gruppo C) del precedente art. 4 vengono assegnati a due relatori - uno per la materia civile ed uno per la materia penale - individuati tra i componenti elettivi e designati seguendo l'ordine alfabetico secondo il settore di competenza e procedendo all'estrazione a sorte degli uffici giudicanti e requirenti.
3. Gli affari del Gruppo C) verranno assegnati a relatori diversi dai consiglieri appartenenti all'ufficio oggetto della pratica all'ordine del giorno. Ove il relatore individuato secondo quanto previsto al comma 2) coincida con il magistrato dell'ufficio oggetto di trattazione si scalerà al consigliere che segue nell'ordine alfabetico.
4. Gli affari del Gruppo D) saranno assegnati ai componenti elettivi e designati seguendo l'ordine alfabetico e l'ordine con cui i rapporti dei dirigenti degli uffici e le pratiche sono pervenuti alla Segreteria della Corte.
5. I componenti designati relatori sulla proposta di organizzazione tabellare di un determinato ufficio giudiziario, restano tali anche per tutte le variazioni tabellari concernenti l'ufficio medesimo secondo la materia di competenza.
6. Gli affari del Gruppo A.2) verranno assegnati a relatori diversi dai consiglieri appartenenti all'ufficio oggetto della pratica all'ordine del giorno. Ove il relatore coincida con il magistrato dell'ufficio oggetto di trattazione si scalerà al consigliere che segue secondo il criterio alfabetico.
7. Gli affari di cui al Gruppo A) sono assegnati ai componenti elettivi togati della sezione autonoma per i magistrati onorari nella misura del 50%, qualora essi nella seduta della sessione siano assegnatari di almeno una pratica in materia disciplinare.
8. In caso di assenza per ferie programmate di un componente del Consiglio, questi deve darne avviso entro il giorno prima della seduta precedente al Presidente ed alla Segreteria. Questa provvederà come segue: 1) le bozze degli affari di competenza del Consiglio in composizione allargata saranno predisposte e trasmesse dal componente assente agli altri componenti in termine utile per il preventivo esame; nel caso in cui la programmazione delle ferie sia tale da

non consentire la predisposizione delle bozze, queste faranno carico al componente abbinato per il medesimo ufficio; 2) le bozze degli affari di competenza del Consiglio in composizione ristretta, saranno assegnate a norma dell'art. 4, comma 6.

Art. 6 **Delibere e votazioni**

1. Il Consiglio giudiziario delibera sui singoli affari inseriti nell'ordine del giorno senza formalità, facendone menzione nel verbale. Delibera inoltre sulle richieste di astensione dei singoli componenti valutandone le ragioni.
2. Il voto è palese e viene espresso iniziando dal magistrato meno anziano. Dell'esito della votazione viene fatta menzione nel verbale, precisando il numero dei voti favorevoli ed il numero dei voti contrari e gli astenuti.
3. Ciascun componente votante ha facoltà di far risultare a verbale, in maniera sintetica, l'enunciazione dei motivi del proprio voto.
4. Qualora il Consiglio Giudiziario debba esprimere un parere, i relatori metteranno a disposizione degli altri componenti del Consiglio – ad eccezione del consigliere che risulti oggetto del parere – e della segreteria, almeno due giorni prima della seduta, la relativa bozza in formato elettronico.
5. I componenti del Consiglio Giudiziario non possono partecipare alla discussione né esercitare il diritto di voto in occasione delle delibere riguardanti atti che abbiano adottato o che riguardino la propria persona. I membri di diritto, in tali casi, sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni.

Art. 7 **Verbale: forme e limiti della sua pubblicità**

1. Il segretario redige, per ogni seduta, il verbale, distinto per ciascuna composizione del Consiglio, curando di riportare l'oggetto di ogni pratica così come definito ed indicato nell'ordine del giorno. In assenza del segretario il verbale verrà redatto dal magistrato meno anziano.
2. Il verbale – sottoscritto da segretario o dal magistrato redigente e dal Presidente della Corte di Appello – viene inviato a cura della segreteria della presidenza della Corte di Appello, subito dopo la seduta (anche per via telematica), a ciascun componente del Consiglio nella sua specifica composizione e si intende confermato se entro 5 giorni dalla comunicazione non vengono mossi rilievi.
3. Il verbale delle sedute del Consiglio giudiziario può essere consultato con facoltà di estrarne copia da ciascun magistrato, togato od onorario, che dimostri di averne interesse, previa autorizzazione del Presidente della Corte. Ove il Presidente non ritenga di concedere la autorizzazione, l'interessato può chiedere che sull'istanza decida il Consiglio Giudiziario.
4. Salva diversa deliberazione del Consiglio, l'estratto del verbale limitatamente alla materia tabellare, ivi comprese applicazioni e supplenze, e alla vigilanza sull'andamento degli uffici, viene trasmesso, a cura della segreteria della presidenza della Corte di Appello e sotto la direzione del segretario del Consiglio Giudiziario, ai Presidenti ed ai Procuratori ed, inoltre, in via telematica, a tutti i magistrati ed ai Consigli dell'Ordine del Distretto. I Presidenti dei Tribunali ed i Procuratori della Repubblica metteranno a disposizione dei magistrati dell'Ufficio una copia dell'estratto mediante deposito nelle rispettive segreterie.
5. La comunicazione dell'estratto viene effettuata, una volta verificata, a cura della Segreteria della Presidenza della Corte di Appello e sotto la direzione del segretario del Consiglio,

l'assenza di rilievi da parte dei componenti del Consiglio, ovvero, tenuto conto del disposto del comma 2, ove siano mossi rilievi, una volta intervenuta delibera in relazione agli stessi.

Art. 8 **Registri del Consiglio giudiziario**

1. E' istituito presso la Segreteria del Consiglio giudiziario un registro degli affari, ove vengono trascritti a cura della Segreteria medesima, in ordine cronologico, tutti gli affari che pervengono al Consiglio giudiziario per la trattazione, il nome del magistrato designato quale relatore e l'indicazione della seduta fissata per la sua trattazione.
2. A cura della Segreteria, sotto il controllo del Presidente, è istituito il registro degli incarichi extragiudiziari dei magistrati togati del Distretto. Nel registro sono annotate, in relazione a ciascun magistrato, le richieste di incarico extragiudiziario, nonché il parere del Consiglio giudiziario e la successiva delibera del Consiglio Superiore della Magistratura.
3. I registri del Consiglio giudiziario possono essere consultati dai suoi componenti e, su autorizzazione del Presidente della Corte di Appello, da ciascun magistrato, togato od onorario, che vi abbia interesse. Ove il Presidente non ritenga di concedere l'autorizzazione, l'interessato può chiedere che sull'istanza decida il Consiglio Giudiziario.

Art. 9 **Poteri istruttori del Consiglio giudiziario ed audizioni**

1. Il Consiglio giudiziario esercita attività istruttoria ogni qualvolta ritenga di non disporre di sufficienti elementi conoscitivi per potersi pronunciare sul merito di un singolo affare.
2. L'istruttoria viene svolta dal Consiglio giudiziario ovvero da uno o più dei suoi componenti a tale scopo delegati, tra cui il relatore, ove non impedito.
3. Il Consiglio giudiziario ha facoltà di disporre, anche di ufficio, l'audizione di magistrati del Distretto e dei Presidenti dei Consigli dell'Ordine locali e distrettuali. L'audizione non è delegabile.
4. Nelle pratiche relative a incompatibilità ex art. 18 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 il Consiglio giudiziario invita il Presidente del Consiglio dell'Ordine forense a segnalare il settore di attività dell'avvocato, il luogo dove esercita abitualmente la professione e l'eventuale associazione con altri professionisti.

Art. 10 **Poteri istruttori del Consiglio Giudiziario in tema di vigilanza sull'andamento degli uffici**

1. Il Consiglio Giudiziario, al fine di esercitare la competenza di cui all'art. 15 lett. D del D. lgs 25/2006 raccoglie per ciascun ufficio giudicante e requirente:
 - I dati elaborati dalla commissione distrettuale "per l'analisi dei flussi e delle pendenze" con periodicità annuale;
 - I verbali delle riunioni trimestrali ex art.15 d.lgs. n.273/89;
 - I verbali delle riunioni ex art. 47-quater Ord. Giud.;
 - I programmi annuali delle attività di cui all'art.4 d.lgs. n.240/06;
 - I provvedimenti di variazione tabellare per gli uffici giudicanti e di variazione dei criteri di organizzazione per gli uffici requirenti;
 - La relazione del comitato "per le pari opportunità" istituito presso il Consiglio Giudiziario;
 - Ogni altra informazione utile, comprese quelle di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

2. Il Consiglio Giudiziario dedica, nel corso del secondo trimestre di ogni anno, una seduta alla vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari giudicanti e requirenti del Distretto.
3. Tale seduta non è tenuta nel corso dell'anno in cui il Consiglio Giudiziario è chiamato ad esprimere il primo parere sulla nuova proposta tabellare.
4. Nella seduta viene esaminata la documentazione di cui al comma 1 ed acquisito il materiale istruttorio ritenuto necessario, invitando i capi degli uffici, i magistrati ed i Consigli dell'Ordine degli Avvocati a segnalare eventuali disfunzioni organizzative.

Art.11

Poteri istruttori del consiglio giudiziario in tema di procedimento tabellare

1. Il Consiglio Giudiziario, nell'ambito del procedimento di adozione del parere in ordine alla proposta tabellare avanzata dal dirigente dell'ufficio giudicante e dei pareri in ordine a variazioni tabellari di particolare rilevanza inerenti il settore penale, provvede all'analisi dei criteri organizzativi del corrispondente ufficio requirente.
2. Il Consiglio Giudiziario, nell'ambito del procedimento di adozione del parere in ordine alla proposta tabellare avanzata dal dirigente dell'ufficio, può acquisire informazioni dal comitato per le pari opportunità istituito presso il Consiglio Giudiziario.

Art. 12

Poteri istruttori del Consiglio Giudiziario in tema di valutazioni dei dirigenti ai fini di conferma o di diverso incarico direttivo o semidirettivo

1. Il Consiglio Giudiziario, nell'ambito del procedimento di valutazione del dirigente ai fini della conferma o del conferimento di diverso incarico, acquisisce:
 - I dati elaborati dalla commissione distrettuale per l'analisi dei flussi e delle pendenze;
 - I provvedimenti di variazione tabellare per gli uffici giudicanti e di variazione dei criteri di organizzazione per gli uffici requirenti;
2. Può, inoltre, acquisire ogni altro documento ritenuto utile e in particolare:
 - I verbali delle riunioni trimestrali ex art. 15 d.lgs. 273/89;
 - I verbali delle riunioni ex art. 47-quater Ord. Giud.;
 - I programmi annuali delle attività di cui all'art. 4 d.lgs. n.240/06;
 - La relazione del comitato per le pari opportunità istituito presso il Consiglio Giudiziario.
 - Eventuali segnalazioni effettuate ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.

Art.13

Pubblicità

1. Le sedute del Consiglio Giudiziario, che concernono le tabelle ed i piani organizzativi, la vigilanza e gli incarichi extragiudiziari, sono pubbliche, ad eccezione della fase deliberativa.
2. Il Consiglio Giudiziario, su richiesta anche di uno solo dei suoi componenti, può escludere la pubblicità della seduta, con deliberazione da adottarsi a maggioranza semplice ed in assenza del pubblico, ove sia necessario al fine di garantire la sicurezza, il segreto delle indagini penali e la riservatezza delle persone coinvolte.
3. Il Presidente può, comunque, in via preventiva, per le ragioni di cui al comma 2, escludere la pubblicità con decisione da sottoporsi alla ratifica del Consiglio Giudiziario.

4. Chiunque voglia assistere alle sedute pubbliche del Consiglio Giudiziario deve depositare, almeno 48 ore prima, apposita dichiarazione scritta presso la segreteria della Presidenza della Corte d'Appello, onde consentire, l'adozione di adeguate misure organizzative.

Art. 14

Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze

La commissione distrettuale per l'analisi dei flussi e delle pendenze, costituita presso il Consiglio Giudiziario ai sensi delle disposizioni emanate dal CSM, procede, in conformità alle predette disposizioni, all'analisi dei dati di ciascun ufficio giudiziario nei tempi previsti dal procedimento di adozione del parere sulla proposta tabellare e, comunque, con cadenza annuale entro il primo trimestre così da realizzare un continuo monitoraggio dei flussi degli uffici anche in relazione ai provvedimenti di variazione tabellare ed alla vigilanza sull'andamento degli uffici medesimi.

Art. 15

Comitato per le pari opportunità

Il comitato per le pari opportunità istituito presso il Consiglio Giudiziario ai sensi delle disposizioni emanate dal CSM, oltre alle relazioni previste in materia tabellare, di vigilanza sull'andamento degli uffici, e di valutazioni dei dirigenti ai fini di conferma, o di diverso incarico direttivo o semidirettivo, presenta, con cadenza annuale, entro il quarto trimestre, una relazione sulle attività svolte, nonché ogni volta in cui vi sia richiesta del Consiglio Giudiziario.

Art. 16

Comunicazione del presente regolamento

Il presente regolamento è pubblico. Esso, e le sue modificazioni, sono comunicati a cura della Segreteria del Consiglio giudiziario al Comitato di Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura, a tutti i dirigenti e coordinatori degli uffici giudiziari del Distretto ed ai Presidenti dei Consigli degli Ordini forensi del Distretto. La segreteria ne curerà la trasmissione, per via telematica, a tutti i magistrati del Distretto.

Art. 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento, come novellato, entra in vigore il giorno 4 maggio 2017.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

Margherita Cassano

IL SEGRETARIO

[Signature]